

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Art. 3

(Acquisizione al demanio idrico)

1. La Regione promuove l'acquisizione al demanio idrico regionale delle aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua, o aventi funzione di espansione delle piene, o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua, qualora sia accertata la funzionalità idraulica dei beni da parte della struttura regionale competente.

1 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, ai fini di contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio idrico regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o un suo delegato.

(1)(2)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 16/2012

2 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 20, comma 1, L. R. 10/2017